

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A

IL PRESIDENTE FEDERALE

- ritenuto opportuno modificare, anche a seguito di segnalazione della Lega Nazionale Dilettanti e dell'Associazione Italiana Calciatori, gli artt. 29, 32 bis e 94 ter delle N.O.I.F. per stabilire precise modalità operative sullo svincolo per raggiunti limiti di età in ambito dilettantistico e sulla sottoscrizione degli accordi economici per calciatori dei Campionati Nazionali Dilettanti;
- ravvisata l'urgenza di provvedere, stante l'imminente inizio della stagione sportiva 2003/2004;
- visto l'art. 21, comma 3 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 29, 32 bis e 94 ter delle N.O.I.F. secondo il testo allegato.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Federale

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO

Art. 29

I “non professionisti”

1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D. compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il “Calcio a Cinque” e quelli che svolgono attività ricreativa
2. Per tutti i calciatori “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.

3. Esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. possono essere erogati rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali, ovvero somme lorde annuali secondo il disposto del successivo articolo 94 ter, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A.

NUOVO TESTO

Art. 29

I “non professionisti”

1. Invariato
2. Invariato.
3. I rimborsi forfettari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali, ovvero le somme lorde annuali secondo il disposto del successivo art. 94 ter, possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla F.I.F.A..

Art. 32 bis

Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisione di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.

2. Le istanze, da far pervenire, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle

Art. 32 bis

Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza

1. Invariato
2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle

società di appartenenza con lo stesso mezzo. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al “Campionato Carnico”, le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Art. 94 ter

Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 – relativi alle prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma linda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente, e dovranno essere depositati presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura di entrambe le parti, entro e non oltre il 15° giorno dalla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo

3. Invariato

Art. 94 ter

Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo per morosità

1. Invariato

2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 – relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma linda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società

che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 4 (Euro 61,97 al giorno).

6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma linda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 25822, secondo il disposto della Legge 21/11/2000, N° 342

7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono concordare l'erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell'art. 7 del codice di

non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

3. Invariato

4. Invariato

5. Invariato

6. Invariato

7. Invariato

8. Invariato

Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

9. Ove sia stata concordata l'erogazione di una somma annuale linda, ed il calciatore e la calciatrice, vantino un credito pari, rispettivamente, almeno al 30% e al 20% della somma risultante dall'accordo economico depositato, gli stessi potranno chiedere alla competente commissione della L.N.D. , lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 21 bis del relativo regolamento.

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

11. Le Società soccombenti sono tenute a versare a 1 calciatore/calciatrice le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. ovvero, in secondo grado, dalla Commissione Vertenze Economiche, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le rispettive decisioni sono divenute definitive, in caso di inottemperanza delle Società entro il termine di cui sopra, i calciatori/calciatrici possono, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 27 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento delle proprie richieste economiche.

9. Invariato

10. Invariato

11. Invariato